

PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 10/2010, ATTINENTE LA PROCEDURA DI VAS PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI PONSACCO

VERBALE

Della seduta del 29.01.2025 per la espressione del Parere Motivato ai sensi dell'art.26 della L.R. 10/2010, attinente la Procedura V.A.S. per la formazione di nuovo Piano Operativo (P.O.) del Comune di Ponsacco.

Premesso che:

- Con DCC n° 8 del 11/03/2024 è stata istituita la Commissione del Paesaggio con delega e funzione di Autorità Competente V.A.S. con la nomina dei membri:
 - Dott. Arch. Bagnoni Elisa
 - Dott. Arch. Malucchi Piermichele
 - Dott. Geol. Nencini Claudio

- Il Comune di Ponsacco, in qualità di Soggetto Proponente:
 - Con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 23.04.2024 e successiva pubblicazione sul BURT n. 20 del 15/05/2024, adottava il Piano Operativo con contestuale adozione del “Rapporto Ambientale” e della “Sintesi non Tecnica” in materia di VAS ai sensi della L.R. 10/2010;
 - In data 07/05/2024 prot. n. 12133 trasmetteva per PEC ai soggetti competenti in materia ambientale e all' Autorità Competente, l'avvio delle consultazioni ai sensi dell'art. 25 c. 3 della L.R. 10/2010 attinente la proposta di Piano Operativo, di “Rapporto Ambientale” e di “Sintesi non Tecnica”, indicando il sito ove consultare tutta la documentazione e comunicando in giorni 60 il tempo utile alla presentazione di osservazioni e contributi dalla suddetta data di pubblicazione sul BURT;
 - In data 20/01/2025 prot. n. 1694/2025 trasmetteva tramite PEC all' Autorità Competente, i contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale, nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 25 c.2 della LR 10/2010;
 - Con nota trasmessa tramite PEC dall' Autorità Proponente in data 23.01.2025 prot. n. 2104/2025, ha richiesto la convocazione di questa Autorità Competente per il giorno mercoledì 29/01/2025 ai fini della espressione del parere motivato ai sensi dell'art. 26 c.1 della L.R. n. 10/2010;

Dato che il Comune di Ponsacco sta contestualmente redigendo il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) per allineare la conformità e la coerenza tra P.O. e P.C.C.A. il procedimento di V.A.S. del P.O. viene applicato anche al contestuale P.C.C.A, fermo restando la necessità di effettuare anche per il P.C.C.A. le consultazioni previste dalla normativa vigente e la necessità dell'espressione di un ulteriore parere motivato al termine di tali consultazioni.

Autorità Competente VAS

Ciò premesso:

- Questa A.C. si è riunita alle ore 12.00 circa del 29/01/2025, per l'esame dei contributi pervenuti sul Rapporto Ambientale V.A.S. relativo all'adozione del Piano Operativo del Comune di Ponsacco, come di seguito verbalizzato.

Sono presenti, in qualità di Autorità Competente, i seguenti membri:

- Dott. Arch. Bagnoni Elisa
- Dott. Arch. Malucchi Piermichele
- Dott. Geol. Nencini Claudio

e come Autorità Proponente:

- L'Arch. Tognoni Andrea nella sua qualità di Responsabile del Settore 3 del Comune di Ponsacco e Responsabile del Procedimento per la formazione del Piano Operativo;
- L'Arch. Ferroni Paolo responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Ponsacco;

E' presente all'incontro anche l'Arch. Andrea Giraldi, in qualità di redattore del "Rapporto Ambientale" e della "Sintesi non tecnica", all'uopo incaricato dal Soggetto Proponente, e della proposta di controdeduzioni ai contributi pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale condivise con il Responsabile del Procedimento;

Si dà atto che nella presente seduta è stata data lettura della sintesi di tutti i contributi pervenuti a seguito della pubblicazione della adozione del P.O, con contestuale adozione del "Rapporto Ambientale" e della "Sintesi non tecnica", con la proposta di controdeduzione da parte dell'estensore del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, Arch. Giraldi Andrea, e del Responsabile del Procedimento, che hanno illustrato preventivamente i criteri per recepire ed ottemperare, per quanto possibile, i contributi pervenuti.

Terminata l'esposizione di cui sopra, l'A.C. ha elaborato il Parere motivato ai sensi dell'art. 26 c.1 della LR 10/2010, trascritto nel presente verbale, prendendo altresì atto che il Rapporto Ambientale viene modificato anche tenendo conto del contributo di Terna prot. 21089 del 01/08/2024 che comporta l'aggiornamento del quadro conoscitivo delle distanze di prima approssimazione DPA da elettrodotti.

CONTRIBUTO N.1

prot. gen. 13303 del 18.05.2024

PROPONENTE: Azienda USL Toscana Nord-Ovest

Contenuto del contributo:

L'Ente trasmette il precedente contributo fornito in sede di avvio del procedimento nel 2019, che solleva criticità sul sistema di depurazione e acquedotto facendo riferimento a un documento di Acque S.p.A. del 2018. L'Ente chiede di condizionare l'incremento di

Autorità Competente VAS

fabbisogno di acquedotto e fognatura alla realizzazione di adeguate infrastrutture, limitando sistemi di depurazione autonoma nel territorio urbanizzato a casi eccezionali.

Esiti della proposta di controdeduzione:

Si rimanda al contributo di Acque S.p.A. di Luglio 2024 e alla risposta relativa. L'incremento di carico urbanistico è condizionato alla presenza di approvvigionamento idrico e depurazione, alle condizioni indicate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e dalla normativa vigente, che tra l'altro non consente depurazione autonoma in contesti serviti da pubblica fognatura. Non si ritiene pertanto necessario modificare i documenti della VAS e del P.O. se non per quanto indicato in merito al contributo di Acque S.p.A.

Parere motivato A.C.

Questa A.C. prende atto del contributo dell'Ente e di quanto proposto in controdeduzione in merito alle integrazioni sopra indicate.

CONTRIBUTO N. 2

prot. gen. 16652 del 20.06.2024

PROPONENTE: Autorità di bacino distrettuale dell'appennino settentrionale

Contenuto del contributo:

Si riscontra positivamente che è stata eseguita la verifica di coerenza dello strumento urbanistico in esame con i piani di bacino distrettuali vigenti; si ritiene tuttavia opportuno che il RA analizzi come gli indirizzi per la redazione degli strumenti urbanistici siano stati recepiti nello strumento urbanistico in esame.

Si rende noto che successivamente al citato nostro precedente contributo sono intercorse alcune modifiche ai piani di bacino che il contributo elenca e chiede di aggiornare.

In particolare viene ricordato il sopravvenuto aggiornamento dei seguenti strumenti:

- con DPCM 01 dicembre 2022 è stato approvato il nuovo "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 2021- 2027" (PGRA), pubblicato in G.U. n. 31 del 7/2/2023, consultabile al link https://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=5262;

- con DPCM 07 giugno 2023 è stato approvato il nuovo "Piano di Gestione delle Acque 2021-2027" (PGA), pubblicato in G.U. n. 214 del 13/9/2023, consultabile al link:

- https://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=2904;

Si coglie l'occasione per informare che il Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024 ha adottato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti).

Inoltre vengono ricordate le procedure e i termini per il riesame delle Mappe del PAI Dissesti.

Esiti della proposta di controdeduzione:

Si ritiene necessario aggiornare nei documenti di VAS i riferimenti e le verifiche ai piani di bacino specificando come il P.O. recepisce i contenuti di detti piani sovraordinati. L'art. 125 delle NTA relativo alle condizioni di fattibilità ambientale viene integrato con misure derivanti da detti piani laddove non già esaminate in sede di fattibilità geomorfologica idraulica e sismica.

Parere motivato A.C.

Questa A.C. prende atto del contributo dell'Ente e di quanto proposto in controdeduzione in merito alle integrazioni sopra indicate.

CONTRIBUTO N. 3

prot. gen. 18436 del 05.07.2024

PROPONENTE: Regione Toscana - Direzione "Tutela dell'Ambiente ed Energia" - Settore Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR

Contenuto del contributo:

Sottolinea per quanto di competenza che un'area inserita nell'elenco dei siti da bonificare determina le condizioni di vincolo e/o limitazione all'esecuzione degli interventi e opere ai sensi degli artt. 13 e 13 bis LR 25/98 e s.m.i. e dell'art. 242-ter del D.lgs. 152/06 e sua norma tecnica applicativa di cui alla d.g.r.t. n. 157 del 21/02/2022 - Linee guida di prima applicazione per l'attuazione dell'art. 242 ter "Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica" del D.lgs. 152/2006", come tra l'altro previsto nella la modulistica regionale, riferita alla richiesta di titolo abilitativo alla realizzazione (permesso a costruire) di cui alla L.R. 65/2014.

Il sistema regionale SISBON, si identifica quale "strumento informativo" e di supporto all'Anagrafe disciplinata dall'art. 251, comma 1, D.lgs. 152/2006; e pertanto svolge una funzione ricognitiva dei siti in Anagrafe ove in concreto sussistano i requisiti di legge, occorre pertanto riferirsi concretamente, al fine di un quadro di riferimento esaustivo, a quanto agli atti del comune competente in materia ai sensi della L.R.30/2006. Si conferma, come peraltro precisato nel paragrafo 9 dell'allegato Doc.2_Norme Tecniche Attuazione (NTA) sopra richiamato, che per i siti con procedimento di bonifica concluso, si possono configurare prescrizioni riferiti al modello concettuale di cui all'ADR approvata che possano determinare vincoli per le trasformazioni future.

Le trasformazioni, in via generale, sono da valutare anche in relazione al quadro conoscitivo vigente sopra richiamato ed alla specifica Pianificazione e norme di settore di seguito citate.

La Pianificazione regionale in materia di Bonifiche Ambientali approvata con Deliberazione di consiglio del 18 novembre 2014, n. 94, ad oggi in fase di nuova adozione con delibera del Consiglio regionale n. 68 del 27 settembre 2023 "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare" e di prossima approvazione. A tal proposito si segnala che ai sensi della L.R. 25/98 il quadro conoscitivo del PRB rappresenta integrazione del quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) e che "prescrizioni contenute nel piano regionale hanno effetto obbligatorio e vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinati dalla presente legge".

Esiti della proposta di controdeduzione:

Si prende atto dell'approfondimento del quadro normativo e si aggiorna di conseguenza il Rapporto Ambientale.

Parere motivato A.C.

Autorità Competente VAS

Questa A.C. prende atto del contributo dell'Ente e di quanto proposto in controdeduzione in merito alle integrazioni sopra indicate.

CONTRIBUTO N. 4

prot. gen. 18789 del 09.07.2024

PROPONENTE: Regione Toscana - Direzione "Tutela dell'Ambiente ed Energia" - Settore Transizione Ecologica

Contenuto del contributo:

Si raccomanda che il Regolamento Edilizio previsto dall'art. 4 del P.O. garantisca il conseguimento degli obiettivi comunitari in tema di energie rinnovabili e "case green". In particolare si richiamano le direttive n. (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica.

Esiti della proposta di controdeduzione:

Trattandosi di riferimenti a norme sovraordinate e a contenuti del Regolamento Edilizio si ritiene di condividere il contributo, che non contrasta con i contenuti del P.O. e della V.A.S. adottati, e si ritiene di aggiornare il Rapporto Ambientale e l'art. 125 delle NTA del Piano Operativo con un richiamo alle citate direttive del 2024.

Parere motivato A.C.

Questa A.C. prende atto del contributo dell'Ente e di quanto proposto in controdeduzione in merito alle integrazioni sopra indicate.

CONTRIBUTO N. 5

prot. gen. 18789 del 09.07.2024

PROPONENTE: Regione Toscana - Direzione Urbanistica e sostenibilità - Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Contenuto del contributo:

Dall'esame della documentazione trasmessa sembra che all'interno del Piano Operativo in oggetto non sia stato proposto, per le aree tutelate per legge di cui all'art.142 del Codice, un quadro conoscitivo di maggior dettaglio ai sensi dell'art.5, c.4 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.

Si rappresenta che nell'ambito della procedura di conformazione al PIT-PPR del Piano strutturale del Comune di Ponsacco è stato prodotto un quadro conoscitivo di maggior dettaglio per le aree tutelate per legge di cui all'art.142 comma 1 lett. g) del Codice.

Qualora il Comune intenda proporre un'ulteriore revisione del quadro vincolistico ai sensi dell'art.5, c.4 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, il Settore Paesaggio si rende disponibile sin da ora ad attivare un confronto istruttorio con la A.C., anche con il coinvolgimento dei competenti organi ministeriali, per la predisposizione della

Autorità Competente VAS

documentazione necessaria ai fini di procedere alla validazione congiunta Ministero-Regione ai sensi dell'art.5, c.4 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR

Si ricorda infine, ove il Comune non abbia già provveduto, l'utilità di effettuare la ricognizione delle aree escluse dalla tutela ex lege ai sensi dell'art.142, c.2 del Codice, tenuto anche conto della nota trasmessa da questo Settore su richiesta del Ministero della Cultura (prot.reg.n.76433 del 25/02/2022).

Esiti della proposta di controdeduzione:

Il P.O. non introduce elementi ricognitivi ulteriori rispetto a quelli già definiti in ambito di Piano Strutturale. Si fa quindi riferimento alla definizione dei beni paesaggistici esito del P.S., e alla normativa vigente in materia di esclusione dalla tutela ex lege ai sensi dell'art. 142 c.2 del Codice del Paesaggio, senza necessità di modifica degli elaborati del P.O.C. adottato per questi aspetti.

Parere motivato A.C.

Questa A.C. prende atto del contributo dell'Ente e ritiene che non occorra trattare in questa sede contenuti specifici della conferenza paesaggistica e trattati già in sede di P.S.

CONTRIBUTO N. 6

prot. gen. 19391 del 15.07.2024

PROPONENTE: Acque S.p.A.

Contenuto del contributo:

Si conferma che una più specifica e attenta valutazione tecnica potrà essere effettuata nella fase più avanzata dei singoli progetti delle UTOE e/o dei comparti di sviluppo o piani di recupero o zone a saturazione, è quindi di fondamentale importanza che siano richiesti ad Acque S.p.A. i pareri preventivi di fattibilità da parte dei soggetti coinvolti, in modo da verificare puntualmente lo stato delle strutture in nostra gestione.

Per la presa visione delle analisi chimiche riferite alla qualità dell'acqua può essere fatto riferimento ai dati pubblicati sul sito www.acque.net

Esiti della proposta di controdeduzione:

Si prende atto della conferma di quanto già contenuto nel P.O. adottato e si ritiene utile integrare il quadro conoscitivo dei documenti di V.A.S. con quanto fornito dall'Ente gestore dei servizi di acquedotto e fognatura.

Parere motivato A.C.

Questa A.C. prende atto del contributo dell'Ente e di quanto proposto in controdeduzione in merito alle integrazioni sopra indicate.

CONTRIBUTO N.7

prot. gen. 22135 del 12.08.2024

PROPONENTE: Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Sostenibilità - Settore VAS e VInCA

Autorità Competente VAS

Il contributo istruttorio del Settore VAS-VInCA della Regione Toscana indica gli elementi di approfondimento di seguito sintetizzati, finalizzati al miglioramento e alla qualificazione ambientale del PO, nell'ottica della collaborazione tra enti:

1. Contenuti del P.O.

1.1. A fronte degli obiettivi europei di consumo di suolo netto pari a zero nel 2050, e agli obiettivi nazionali che anticipano tale obiettivo al 2030 con il Piano per la transizione ecologica PTE, l'Ente riscontra una percentuale molto alta della nuova edificazione, riferita alle diverse categorie funzionali, con particolare riferimento alla categoria residenziale.

1.2. non risulta indicata quanta parte percentuale di tale dimensionamento viene utilizzata, ovvero il prelievo di dimensionamento quinquennale del PO rispetto PS.

1.3. non riporta il dimensionamento residuo del RU, e il monitoraggio ambientale della strumentazione urbanistica vigente di cui all'art. 29 co.6 della LR 10/10 per le esigenze del territorio comunale o riguardino trascinalamenti di previsioni non attuate e riconfermate e, dall'altro, se sono stati raggiunti gli obiettivi di sostenibilità precedentemente prefissati e quali siano stati gli impatti sull'ambiente delle previsioni attuate.

1.4. Si evidenzia che nel loro insieme alcuni interventi di trasformazione costituiscono incrementi significativi di nuova edificazione che comportano l'artificializzazione di vaste aree di suolo inedito che costituiscono importanti elementi di connessione ecologica. Tali incrementi, considerata la valenza quinquennale della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, non risultano giustificati da una crescita demografica e da uno sviluppo socio economico e non risultano valutati gli effetti cumulativi sulle componenti ambientali, con specifico riferimento alla risorsa idropotabile, depurativa e consumo di suolo.

2. Contenuti del Rapporto ambientale (RA) - Analisi di coerenza con gli altri piani e programmi

2.1. La valutazione di coerenza con PIT-PPR e PTC è presente nel Rapporto Ambientale ma non è stata accompagnata da un'analisi rispetto alle azioni di trasformazione proposte dal PO.

2.2. L'analisi di coerenza tra PO e Piano di Classificazione Acustica Comunale PCCA non fornisce una valutazione dell'impatto acustico delle previsioni di trasformazione previste dal PO e una valutazione della coerenza delle nuove previsioni rispetto alla zonizzazione acustica vigente. In mancanza di tali valutazioni e analisi in sede di PO non è quindi possibile esprimersi sulla sostenibilità ambientale delle scelte effettuate dallo strumento in relazione all'eventuale diminuzione delle tutele acustiche del territorio indotte dalle trasformazioni previste.

3. Quadro Conoscitivo (Q.C.) e definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

3.1. non risultano prodotti indicatori di stato e di pressione riferiti all'area di indagine in merito alla qualità dell'aria. Considerato che il territorio comunale è compreso tra i comuni che devono dotarsi di PAC si rileva la necessità di effettuare uno specifico monitoraggio in tema di qualità dell'aria e di condizionare ogni trasformazione al non aggravio del quadro emissivo. Si rileva inoltre che il PO avrebbe dovuto adottare specifiche strategie di pianificazione e volte al miglioramento della qualità dell'aria. Vengono poi citate le criticità dello stato qualitativo delle acque superficiali e

sotterranee e lo stato di saturazione dei sistemi di acquedotto e fognatura, già indicati nel Rapporto Ambientale.

3.2. Si cita il Rapporto Ambientale in merito all'assenza di provvedimenti e programmi locali contro l'emergenza climatica; in merito a tale carenza si rimanda a quanto evidenziato al punto 4.2 del contributo regionale.

4. Ambiti di trasformazione: valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e paesaggistiche e degli effetti cumulativi

4.1. Non sono state fornite informazioni in merito alla presenza di studi ed indagini finalizzati al potenziamento ed efficientamento delle rete di distribuzione e degli impianti; la strategia e le scelte del PO non sembrano aver tenuto conto dei limiti infrastrutturali e delle criticità ambientali del territorio. In riferimento alla risorsa idrica (sistema di approvvigionamento e di depurazione) le scelte di crescita insediativa determinano pressioni incrementali sulla risorsa che, alla luce delle criticità espresse nel quadro conoscitivo ambientale e in mancanza di adeguate condizioni alla trasformazione, configurano uno scenario di scarsa sostenibilità ambientale.

4.2. Non sono state svolte valutazioni rispetto alla componente "fattori climatici" in riferimento al perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica e in relazione alla resilienza ai cambiamenti climatici delle previsioni in rapporto ai "pericoli climatici" del territorio in esame (siccità, flash-flood, inondazioni, tempeste di vento, incendi ecc.). Si chiede di condurre un approfondimento valutativo nella Dichiarazione di Sintesi al fine di analizzare i pericoli climatici (siccità, flash-flood, incendi, alluvioni, tempeste di vento, ecc.) a cui potrebbero essere esposte le singole aree di trasformazione e quindi verificare, anche attraverso l'introduzione di misure di adattamento, la resilienza delle medesime trasformazioni. L'Appendice 2: "Condizioni generali di fattibilità ambientale e valutazione delle aree di trasformazione comprese nelle schede norma" del RA che trova corrispondenza nelle disposizioni normative delle NTA prevede alcune misure di mitigazione che tuttavia non risultano esaustive in considerazione del fatto che:

- L'analisi conoscitiva e valutativa rappresentata è stata sviluppata sia a livello quantitativo che qualitativo ma non tiene conto delle criticità ambientali presenti e delle capacità di carico residue. La valutazione dello stato delle risorse riportata non determina una ricaduta in termini di scelte pianificatorie, ovvero la valutazione delle criticità ambientali evidenziate nel RA non sembra aver indirizzato e guidato le scelte strategiche della pianificazione operativa.

- La valutazione avrebbe dovuto invece partire dalla individuazione della "capacità di carico" delle diverse risorse, rispetto alla quale definire il dimensionamento delle nuove previsioni anche alla luce dei molteplici obiettivi specifici a carattere ambientale del PO che, senza una specifica azione valutativa di coerenza tra essi e le scelte effettuate, appaiono in parte disattesi.

- Tale analisi inoltre non indica nel RA il dimensionamento di PS che rappresenta la condizione iniziale rispetto alla quale condurre le valutazioni sulle capacità di carico insediativo del territorio.

4.3. Alla luce delle incongruenze e delle carenze di analisi e di valutazione richiamate, considerato che il carico insediativo potrebbe determinare effetti ambientali negativi, si ritiene che il dimensionamento previsto sia critico sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Quali elementi minimi per garantire un quadro più sostenibile ambientalmente, si ritiene necessario prendere in considerazione i seguenti punti oltre a quanto già evidenziato nei precedenti punti del presente contributo:

Autorità Competente VAS

a) Si ritiene necessario rivedere, anche in coerenza con gli andamenti e gli scenari sociodemografici, il dimensionamento delle previsioni al fine di riportare le scelte del PO all'interno di un quadro di sostenibilità ambientale e paesaggistico-territoriale coerente con le capacità di carico del territorio, con le criticità segnalate nel quadro conoscitivo e con le indicazioni/prescrizioni della pianificazione paesaggistica regionale.

b) Si ricorda che il contenimento del consumo di suolo il mantenimento della permeabilità dei suoli costituisce obiettivo prioritario ai fini della sostenibilità ambientale. Si ricordano a tal proposito, oltre a tutti gli indirizzi e le norme di livello regionale contenuti nella LR 65/14 e nel PIT-PPR, gli obiettivi europei di azzeramento di consumo di suolo al 2050 (Parlamento Europeo e Consiglio, 2013) e i principi fissati dalla Commissione Europea che ha definito l'ordine di priorità da seguire per raggiungere tale obiettivo:

1. evitare e limitare, prioritariamente, la trasformazione di aree agricole e naturali;
2. mitigare e ridurre gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione del suolo;
3. infine, solo se gli interventi dovessero risultare assolutamente inevitabili, compensarli attraverso altri interventi quali la rinaturalizzazione di una superficie con qualità e funzione ecologica equivalente.

Nella Dichiarazione di Sintesi si dovrà dare atto degli approfondimenti valutativi e della revisione del dimensionamento (operata in accordo con il precedente punto a) e, per le trasformazioni che verranno mantenute, si ritiene necessario definire le misure di mitigazione e/o di compensazione di cui ai precedenti punti 2 e 3 in relazione alla riduzione degli effetti negativi dovuti all'impermeabilizzazione di suolo, anche al fine di perseguire l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici senza incidere negativamente sulla resilienza del territorio.

c) Si ritiene inoltre necessario, a valle del ridimensionamento di cui al punto a), introdurre ulteriori specifiche prescrizioni all'interno delle schede norma che subordinino gli interventi al perseguimento di una maggiore sostenibilità nei confronti delle risorse (aria, acqua, energia, ecc.). A titolo di esempio, in considerazione delle criticità evidenziate nel RA in merito alla risorsa acqua, si dovrà condizionare gli interventi alla preventiva verifica della disponibilità della risorsa idrica e della capacità depurativa. Si segnala la necessità di dare puntuale attuazione alle disposizioni di cui all'art.11 del Regolamento regionale 26 maggio 2008 relativamente alle necessarie misure per il risparmio della risorsa idrica.

5. Piani attuativi

A pag. 69 il R.A. riporta quanto segue: "La Valutazione Ambientale Strategica del Piano prende quindi in esame, ai sensi dell'art.5 bis co.2 della LR 10/2010, l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando limiti e condizioni di sostenibilità ambientale alle trasformazioni previste". Tale affermazione, non risulta condivisibile in quanto le schede norma e in generale la valutazione effettuata risultano carenti, come sopra evidenziato, a dimostrare la sostenibilità ambientale degli interventi. Per la pianificazione attuativa dovrà quindi essere verificato il campo di applicazione della normativa sulla VAS.

6. Sistema di monitoraggio

Autorità Competente VAS

Il R.A. riporta al cap. 12 la definizione del sistema di monitoraggio in cui sono definite le modalità di raccolta dei dati, l'individuazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti. Non viene riportata la periodicità delle attività di monitoraggio e di aggiornamento dei dati, attività necessarie per la redazione del Report di monitoraggio illustrante i risultati della valutazione degli impatti.

Secondo quanto indicato all'art. 28 e 29 della LR 10/10 si ritiene necessario integrare il sistema di monitoraggio ambientale delineato nel RA con le seguenti informazioni.

- Gli indicatori individuati per ciascuna componente ambientale dovranno essere definiti in termini di target e performance di riferimento anche avvalendosi del supporto e della collaborazione con Arpat.

- Le misure previste per il monitoraggio e il set prioritario di indicatori ambientali prescelti e implementati a seguito dell'attuale fase di consultazione con i SCA, dovranno essere sistematizzati, per ciascuna componente ambientale, in un programma integrato e pianificato per "step" e verifiche intermedie successive in cui garantire il costante flusso informativo.

Inoltre il piano di monitoraggio deve indicare la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e l'individuazione delle risorse, i ruoli e le responsabilità per la realizzazione del piano monitoraggio stesso.

Conclusioni

In considerazione delle carenze evidenziate:

1) si chiede *in primis* di condurre nella Dichiarazione di Sintesi gli approfondimenti richiesti al precedente punto 4.3.

2) si ritiene inoltre necessario integrare la documentazione di P.O. attraverso:

- specifiche analisi e indicazioni per garantire la resilienza delle trasformazioni ai pericoli climatici specifici del territorio;
- indicazioni sito-specifiche per la mitigazione e compensazione del consumo e impermeabilizzazione di suolo e indicazioni per il non aggravio del quadro emissivo;
- specifiche prescrizioni che subordinino gli interventi alla preventiva verifica della disponibilità delle risorse ambientali con specifico riferimento alla disponibilità idropotabile e alla capacità depurativa.

Si chiede all'Autorità Competente di tener conto di quanto sopra delineato nel proprio parere motivato VAS, redatto ai sensi dell'art. 26 della LR 10/10.

Il provvedimento di approvazione del PO è accompagnato dal documento di Dichiarazione di sintesi redatto dal proponente e avente i contenuti definiti all'art. 27 della LR 10/10. Si chiede pertanto al proponente di dare riscontro al presente contributo nella Dichiarazione di Sintesi.

Esiti della proposta di controdeduzione:

1. Contenuti del PO

1.1. Gli scenari per il consumo di suolo netto pari a zero riguardano orizzonti temporali successivi alla durata quinquennale del PO, che si conforma alla normativa regionale vigente ad oggi. Dal momento in cui la normativa nazionale e regionale si adegueranno al Piano di Transizione Ecologica citato dal settore regionale, anche la strumentazione urbanistica comunale si adeguerà a tali indirizzi. Pur condividendo la

Autorità Competente VAS

finalità del contributo, non si ritiene di poter porre in questa sede limitazioni non previste dalla normativa vigente né dal Piano Strutturale vigente.

1.2. Si condivide il contributo. Il Piano Operativo deve specificare il delta di prelievo di dimensionamento quinquennale del PO rispetto PS nelle NTA o nei suoi allegati.

1.3. Il RU è decaduto per la parte riguardante la nuova edificazione, ad eccezione delle Varianti non decadute e con previsioni non attuate e non convenzionate, che rappresentano il dimensionamento residuo del RU che non ha un carattere significativo ai fini statistici. Il PO prevede un monitoraggio ambientale intermedio in caso di raggiungimento del 50% del dimensionamento di nuova edificazione. Il rapporto ambientale rappresenta una valutazione ex post rispetto al Piano Strutturale, il cui dimensionamento è stato oggetto di VAS alla luce degli obiettivi di sostenibilità che anche il Rapporto Ambientale di PO condivide, rappresentando un primo monitoraggio.

1.4. Il dimensionamento del piano è un atto progettuale e al contempo una scelta politica che, pur considerando un quadro conoscitivo comprensivo dei trend demografici passati, definisce uno scenario ritenuto auspicabile anche in discontinuità con il passato, tenendo conto anche del fattore statistico derivante dal circa la percentuale di attuazione delle previsioni di piano previgenti, per consentire un ventaglio di possibilità con la consapevolezza che solo una quota parte saranno effettivamente attuate. Si ritiene pertanto opportuno inserire una soglia di verifica che attivi un monitoraggio nel caso in cui la percentuale di attuazione concreta delle previsioni teoriche del Piano Operativo raggiunga il 50% del dimensionamento di PO per la nuova edificazione. Tale monitoraggio dovrà dare conto delle eventuali criticità ambientali e del rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Si ritiene necessario aggiornare in tal senso l'art. 124 delle NTA del P.O. e il capitolo sul monitoraggio all'interno del Rapporto Ambientale.

2. Contenuti del Rapporto ambientale (R.A.) - Analisi di coerenza con gli altri piani e programmi

2.1. La conformità con PIT-PPR e PTC è approfondita nell'elaborato del P.O. "Doc.6_Relazione di coerenza con il PS e il PTC e di conformità al PIT-PPR" a cui si rimanda. Gli aspetti di conformità al PIT-PPR saranno inoltre oggetto di apposita conferenza paesaggistica. Non si ritiene pertanto di dovere introdurre modifiche nell'ambito della VAS.

2.2. In fase attuativa le previsioni del P.O. devono attenersi ai limiti e alle condizioni ammesse dall'attuale PCCA. La coerenza con il PCCA è verificabile da tecnici competenti in materia acustica in sede di attuazione delle previsioni di P.O.. In caso di interventi assoggettati a PA o PUC dovrà essere fornita verifica di coerenza dal soggetto proponente. Nel caso di interventi diretti dovrà essere verificato dal richiedente il rispetto dei limiti acustica e la compatibilità delle destinazioni definiti dalla zona di PCCA e dalla normativa vigente. Poiché il PCCA risulta approvato nel 2005, si raccomanda l'Amministrazione Comunale di provvedere ad un aggiornamento di tale strumento. Non si ritiene che la VAS debba compiere approfondimenti di competenza di tecnici acustici e non si ritengono necessarie misure di mitigazione definite in sede di VAS dato che la normativa prevede già l'obbligo di rispettare il PCCA vigente, con misure che potranno essere liberamente definite in sede attuativa.

3. Quadro Conoscitivo (Q.C.) e definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

3.1. Il comune di Ponsacco è uscito dalla lista dei comuni che richiedono Piano di Azione Comunale per la qualità dell'aria. Rispetto al precedente periodo, i comuni con

Autorità Competente VAS

PAC sono passati da 63 a 23 a seguito di Delibera di Giunta Regionale n.228 del 06-03-2023 avente ad oggetto “L.R. 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all’adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l’attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016.”. Il comune di Ponsacco non risulta tra i Comuni che hanno presentato nel quinquennio 2017-2021 almeno un superamento del valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria, per cui non compare nell’Allegato 2 di detta delibera, che contiene “Elenco dei comuni soggetti all’elaborazione ed approvazione dei Piani di azione comunale (PAC) di cui all’art. 12, comma 1, l.r. 9/2010”. Tanto meno il comune di Ponsacco compare nell’Allegato 3 della citata delibera, relativo all’ “Elenco Comuni con situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme identificazione delle stazioni della rete regionale idonee alla loro gestione (art. 12, comma 2 lettera b) e art. 13, comma 2, l.r. 9/2010)”. Si ritiene pertanto utile aggiornare il quadro conoscitivo in tema di politiche per la qualità dell’aria. Si ritiene necessario anche fare riferimento al fatto che il Comune di Ponsacco ricade tra i COMUNI OGGETTO DELLA SENTENZA DELLA CGUE DEL 10 NOVEMBRE 2020 RELATIVA AL MATERIALE PARTICOLATO PM10 che riguarda i comuni appartenenti alla zona IT0909 (Valdarno pisano e piana lucchese), che sono oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 novembre 2020 per il superamento dei valori limite di PM10. I livelli di materiale particolato oltre i limiti normativi e accertati della sentenza citata, si registrano presso la stazione di LU-Capannori che non rappresenta lo stato della qualità dell’aria dei comuni come Ponsacco. In via precauzionale, i comuni oggetto di detta sentenza sono oggetto di specifiche indicazioni per mantenere lo stato buono di qualità dell’aria raggiunto dal 2016 in poi. I comuni rappresentati dalla stazione di PI-Santa Croce, e che nella precedente identificazione del 2015 componevano l’area di superamento Comprensorio del cuoio di Santa Croce sull’Arno, non presentano più superamenti di materiale particolato PM10, dal 2016 in poi, in maniera continuativa e consolidata. Tuttavia la zona IT0909 “Valdarno pisano e piana lucchese” a cui appartengono i comuni citati sono oggetto della procedura di infrazione (p.i. n. 2014/2147) che si è conclusa con una sentenza di condanna ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Si ritiene infine utile integrare gli indicatori delle politiche nazionali con le recenti misure anti infrazione europea, con particolare riferimento al Dl 16 settembre 2024, n. 131 “Attuazione obblighi derivanti da atti Ue e procedure di infrazione e pre-infrazione (cd. “Decreto Infrazioni”) - Stralcio - “Epr” nel commercio elettronico - Raee - Tutela qualità aria”, che contiene misure programmatiche a tutela della qualità dell’aria, e istituisce una Cabina di regia che dovrà elaborare entro il 31 dicembre 2024 un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria con annesso cronoprogramma degli interventi. Si tratta di un Piano biennale con cui il Consiglio dei Ministri individuerà anche le Amministrazioni locali obbligate a individuare le misure normative e programmatiche per assicurare il rispetto dei limiti del particolato (PM10) e del biossido di azoto (NO2) di cui all’allegato X del D.lgs. 155/2010 che ha recepito la direttiva 2008/50/Ce sulla qualità dell’aria. Come ulteriore indicatore delle politiche per la qualità dell’aria si ritiene utile introdurre nei documenti di VAS un riferimento al fatto che il Dl 131/2024 ha demandato al Ministero dell’ambiente l’approvazione di un programma di mobilità sostenibile, sempre per il miglioramento della qualità dell’aria finanziato con 500 milioni di euro per gli anni 2024-2029. Per gli

Autorità Competente VAS

aspetti relativi a stato qualitativo delle acque si rimanda alla risposta al contributo dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Settentrionale. Per quanto riguarda lo stato di saturazione dei sistemi di acquedotto e fognatura si rimanda alla risposta al contributo di "Acque S.p.A."

3.2. Si rimanda alla risposta al punto 4.2.

4. Ambiti di trasformazione: valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e paesaggistiche e degli effetti cumulativi

4.1. Si rimanda al parere di Acque S.p.A. e alla relativa risposta, in merito alla necessaria verifica in fase attuativa della capacità dei sistemi di acquedotto e fognatura e delle eventuali opere a carico di privati necessarie per potenziare tale capacità, come condizioni alla fattibilità degli interventi previsti dal PO.

4.2. La stima dei fabbisogni di risorse ambientali delle aree di trasformazione sviluppato in termini quantitativi nell'Appendice 2 è meramente indicativo. Come indicato nel parere di Acque S.p.A. i fabbisogni di acquedotto e fognatura dovranno essere sviluppati in fase attuativa e sottoposti al vaglio del Gestore del Servizio Idrico Integrato il quale potrà indicare la disponibilità o meno a ricevere incrementi di fabbisogno e potrà definire le eventuali opere con cui il richiedente potrà potenziare i sistemi di acquedotto e fognatura a proprie spese. Le scelte pianificatorie non sono quindi condizionabili in questa fase, perché non è definita la capacità di carico, bensì andranno valutate in fase attuativa le possibilità e le azioni necessarie. Per quanto riguarda gli incendi si rimanda alla normativa vigente. Per quanto riguarda i flash-flood e le inondazioni si rimanda agli studi idraulici a supporto della pianificazione urbanistica comunale e alla normativa vigente in materia. Per quanto riguarda la siccità si ritiene utile introdurre nelle NTA del PO una serie di misure atte a incrementare la resilienza rispetto al fenomeno. In particolare si prescrivono vasche di accumulo dell'acqua piovana a uso irriguo e per cassette di wc. Sono inoltre raccomandati accumuli per acqua potabile. Come approfondimento sugli aspetti climatici si richiama la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01) che comprende nel concetto di infrastruttura gli edifici, le reti viarie, e gli insediamenti nel loro complesso. Gli orientamenti tecnici suddetti comprendono il calcolo dell'impronta di carbonio e la valutazione del costo ombra del carbonio, la valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici e le misure di adattamento ai cambiamenti climatici. I progetti immobiliari ricadono nelle Categorie di progetti infrastrutturali di cui alla Tabella 2 degli "Orientamenti tecnici", per i quali generalmente non è necessaria la valutazione dell'impronta di carbonio. Inoltre, con riferimento alla Figura 23, dell'Allegato C agli "orientamenti tecnici" la prova di clima risulta esulare dalle responsabilità del promotore del progetto. Gli strumenti urbanistici e le relative VAS, precedenti al progetto, sono comunque considerati in determinati casi compresi tra quelli per cui è utile uno screening in termini di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Questi aspetti sono approfonditi nell'Allegato E degli "Orientamenti tecnici": Allegato E "Resa a prova di clima e valutazione ambientale strategica (VAS)", in particolare nella Tabella 15 "Esempi di questioni legate ai cambiamenti climatici da considerare nell'ambito della VAS" differenziate tra mitigazione e adattamento, a cui fanno seguito considerazioni ed esempi concreti su come affrontare i cambiamenti climatici nella VAS in modo efficace, come individuare le questioni climatiche nella VAS (con esempi), come valutare gli effetti legati ai cambiamenti climatici nella VAS (con esempi); lo stesso dicasi per la Tabella 16 "Principali domande da porsi ai fini della VAS per quanto

Autorità Competente VAS

riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici”. Le considerazioni relative ai cambiamenti climatici possono costituire quindi una componente importante della valutazione ambientale strategica (VAS) di un piano o programma, definendo il quadro per lo sviluppo di determinati progetti. Ciò vale per entrambi i pilastri della resa a prova di clima, vale a dire la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi. Si modifica quindi il paragrafo della caratterizzazione dell’ambiente relativamente alla qualità dell’aria e ai fattori climatici, introducendo le suddette considerazioni e alcune precisazioni che si riportano di seguito:

- Rispetto alla domanda di energia nei nuovi insediamenti, si precisa che i nuovi fabbricati oggi devono avere le caratteristiche NZEB, “edifici a energia quasi zero”.
- i cantieri edili per le infrastrutture adottano i CAM (criteri ambientali minimi).
- il consumo di suolo, legittimato da procedure urbanistiche basate su normative che comunque contengono tale consumo ha senz’altro un’impronta di carbonio e comporta la necessità di una compensazione in termini di alberature altamente assorbenti nei confronti degli inquinanti atmosferici e in particolare della CO₂.
- Tra i “pericoli climatici” a cui è potenzialmente sottoposto il territorio oggetto di pianificazione vengono trattati in questa sede quello della siccità, con modifiche all’art. 125 relativamente alle misure per il risparmio idrico.
- Aspetti idrologici sono trattati negli elaborati di piano. Tali misure sono mirate a consolidare le capacità adattive del territorio nei confronti dei pericoli climatici ritenuti più probabili e/o più significativi e importanti per la sicurezza della popolazione.

4.3. Si ritiene utile introdurre un monitoraggio in itinere dell’effettiva attuazione delle previsioni di PO, data la parziale attuazione delle previsioni dei precedenti strumenti urbanistici. Si rimanda alla risposta al punto 1.4 in merito a tale monitoraggio intermedio. Si rimanda alla risposta al contributo di Acque S.p.A. in merito alla verifica della capacità di carico dei sistemi di depurazione e acquedotto come condizione di fattibilità degli interventi. Si rimanda alle condizioni di fattibilità idraulica e geomorfologica del PO in merito alla gestione dell’impermeabilizzazione dei suoli. Si rimanda alla risposta al punto 1.1 in merito alla condivisibile osservazione circa il saldo zero di consumo di suolo e alla necessità di una normativa regionale diversa dall’attuale per indirizzare in tal senso gli strumenti urbanistici comunali. Si ritiene quindi necessario modificare il Rapporto Ambientale e il PO in tal senso introducendo il monitoraggio intermedio di cui al punto 1.4.

5. Si rimanda al parere di Acque spa circa la sostenibilità degli interventi e la necessità di istruire caso per caso il singolo Piano Attuativo richiedendo il parere del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato. Allo stesso modo potranno essere dettagliate con apposita istruttoria e con eventuale conferenza di servizi ulteriori aspetti ambientali in fase di Piano Attuativo. Questo Rapporto Ambientale prevede comunque un monitoraggio intermedio in caso di raggiungimento del 50% del dimensionamento di nuova costruzione previsto dal P.O.

6. Preso atto dell’assenza di un sistema di monitoraggio di VAS con modalità e target definiti a livello nazionale e regionale, si ritiene che a livello locale non sia opportuno introdurre target diversi da quelli dettati dalle normative vigenti. La finalità del monitoraggio è quella di monitorare dal punto di vista conoscitivo l’andamento dell’attuazione del Piano e introdurre eventuali correttivi. Si introduce a tal fine un monitoraggio intermedio rispetto a quello già previsto in occasione di ogni Piano Operativo o sua Variante Generale, che in genere hanno cadenza quinquennale. Tale

Autorità Competente VAS

monitoraggio intermedio, di cui alle risposte al punto 1.4 e 4.3 al contributo del Settore Vas Vinca, sarà attivato al momento dell'eventuale raggiungimento del 50% dell'attuazione del dimensionamento del PO. Come sopra detto si modificano in tal senso il capitolo del Monitoraggio del Rapporto Ambientale e l'art. 124 delle NTA del PO.

Parere motivato A.C.

Questa AC prende atto del contributo dell'Ente e di quanto proposto in merito alle integrazioni sopra indicate.

Questa Autorità Competente, presa visione dei contributi presentati dagli Enti, della proposta di controdeduzione da parte del Soggetto Proponente, come sopra argomentato,

DISPONE

- 1) DI ESPRIMERE **PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.26 della L.R. 10/2010, condividendo le controdeduzioni proposte dal Soggetto proponente;
- 2) DI **DARE MANDATO** al Garante dell'Informazione e della Partecipazione per l'opportuna diffusione al pubblico del presente atto.

Ponsacco, 29/01/2025

F.to:

L'Autorità Competente:

Dott. Arch. Bagnoni Elisa *

Dott. Arch. Malucchi Piermichele *

Dott. Geol. Nencini Claudio *

F.to:

L'Autorità Proponente:

- Arch. Andrea Tognoni *

In qualità di Responsabile del Procedimento della formazione del P.O. del Comune di Ponsacco;

** Documento firmato digitalmente*